

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI INDONESIA
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito denominati Parti);

Desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi;

Intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di investitori di entrambi i Paesi;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, stimoleranno singole iniziative imprenditoriali e favoriranno un benessere economico nelle due Parti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito o reinvestito da investitori cittadini di una Parte nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, comprendendo, per quanto in modo non esclusivo:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto, quali ipoteche, pegni, privilegi e simili diritti;
- b) azioni, quote di partecipazione ed obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti per somme utilizzate per costituire risorse aventi valore economico, nonché crediti per qualsiasi prestazione avente valore economico;
- d) diritti di proprietà intellettuale, inclusi diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, designs industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento;

e) concessioni rilasciate per legge o per contratto, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica o società, avente nazionalità di una Parte e che abbia effettuato o effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte.

3. Per "persona giuridica" o "società" si intende:

a) per la Repubblica Italiana:

ogni società a responsabilità limitata costituita nel territorio della Repubblica Italiana, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformità con la sua legislazione;

b) per la Repubblica di Indonesia:

ogni società a responsabilità limitata costituita nel territorio della Repubblica di Indonesia, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformità alla sua legislazione.

4. Per "persona fisica" si intende:

a) per la Repubblica Italiana:

le persone che, in conformità alle leggi della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani;

b) per la Repubblica di Indonesia

le persone che, in conformità alle leggi della Repubblica di Indonesia, sono cittadini indonesiani.

5. Per "utili" o "reddito" si intendono le somme ricavate ovvero realizzate, ma non ancora incassate, da un investimento ed, in particolare ma non esclusivamente, sono compresi profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o compensi vari.

6. Per "territorio" si intende:

a) per la Repubblica Italiana:

in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana abbia sovranità od eserciti, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione;

b) per la Repubblica di Indonesia:

il territorio della Repubblica di Indonesia, come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti sulle quali la Repubblica di Indonesia abbia sovranità, diritti di sovranità o

giurisdizione in conformità con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte incoraggerà per quanto possibile gli investitori dell'altra Parte ad effettuare investimenti nel proprio territorio, li permetterà in conformità alle proprie leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.
2. Ciascuna Parte assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra, nonché le società nelle quali siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori o, in generale, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri investitori stranieri.

Articolo 3

Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti di investitori della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica di Indonesia che siano stati preventivamente ammessi, in conformità alla legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero ed a ogni altra legge che la modifichi o sostituisca, al momento o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nonché agli investimenti di investitori della Repubblica di Indonesia nel territorio della Repubblica Italiana che siano stati riconosciuti dalle competenti Autorità italiane come proposti in conformità ad ogni specifica legge e regolamento italiani. Gli investimenti italiani effettuati nella Repubblica di Indonesia e riconosciuti dalle Autorità indonesiane prima dell'entrata in vigore della Legge No. 1 del 1967 sugli Investimenti di capitale straniero, gli investimenti italiani realizzati dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, così come investimenti italiani non ancora riconosciuti ufficialmente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno ottenere l'ammissione in conformità di quanto previsto dalla Legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero.

Articolo 4

Clausola della Nazione più favorita

1. Nessuna Parte, nel proprio territorio, sottoporrà gli investimenti ed i relativi redditi degli investitori dell'altra, ad un trattamento meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi di investitori di ogni Stato terzo.
2. Nel proprio territorio, nessuna Parte sottoporrà gli investitori dell'altra Parte per quanto riguarda la gestione, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti nonché di ogni attività con questi ultimi connessa, ad un trattamento meno favorevole di quello da essa accordato a cittadini od investitori di ogni Stato terzo.

3. Indipendentemente da quanto riportato ai punti precedenti, agli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra sarà accordato un trattamento giusto ed equo, non meno favorevole di quello che quest'ultima accorda ai propri cittadini ed alle proprie società, in base alle proprie vigenti leggi e regolamenti.

4. Il trattamento di cui sopra non si applicherà ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce ad investitori di un Paese terzo per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi tra questa Parte ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 5

Risarcimenti per danni o perdite

Qualora gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra abbiano subito perdite a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o tumulti avvenuti nel territorio di questa seconda Parte, verrà accordato da quest'ultima, per quanto riguarda restituzione, indennizzo, compensazione od altra forma di accomodamento, adeguato risarcimento. Questo risarcimento sarà non meno favorevole di quello che tale seconda Parte accorda ai propri cittadini e, comunque, agli investitori di ogni Paese terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile, senza indebito ritardo.

Articolo 6

Nazionalizzazione, Esproprio e Pagamento dei relativi Risarcimenti

1. Gli investimenti di cittadini o società di entrambe le Parti non saranno nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione od all'esproprio (d'ora in poi definiti come esproprio) nel territorio dell'altra Parte, se non per pubbliche finalità riferite a necessità interne della Parte espropriante e contro pieno, immediato, ed effettivo risarcimento.

Tale risarcimento ammonterà al reale valore di mercato dell'investimento espropriato prima del momento in cui la decisione di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Tale ammontare sarà calcolato secondo metodi concordati da entrambe le Parti in conformità con standard di valutazione internazionalmente accettati. Qualora il reale valore di mercato non potesse essere facilmente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di obiettivi principi di equità, tenuto conto, tra l'altro, del capitale investito, della sua rivalutazione o svalutazione, degli utili correnti, del valore degli ammortamenti nonché di ogni altro relativo fattore reciprocamente accettato.

Il risarcimento sarà effettuato senza indebito ritardo, sarà effettivamente esigibile e liberamente trasferibile.

Il risarcimento comprenderà gli interessi, calcolati al tasso d'interesse applicabile concordato tenendo conto dei tassi prevalenti, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento, a meno che l'investitore non abbia mantenuto il godimento degli investimenti espropriati fino alla data del predetto risarcimento.

La legittimità di ogni esproprio e le sue procedure così come, senza compromettere i diritti dell'investitore interessato a ricorrere ai mezzi di soluzione controversie di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, l'ammontare e il metodo di pagamento dei risarcimenti, saranno soggetti a revisione secondo i prescritti procedimenti di legge in conformità con le vigenti leggi e regolamenti della Parte espropriante.

2. Qualora una Parte espropri i beni di una società, registrata o costituita in base alle vigenti leggi, in qualsiasi parte del suo territorio e nella quale cittadini o società dell'altra Parte possiedano azioni, essa assicurerà che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate secondo modalità atte a garantire ai proprietari di tali azioni il risarcimento previsto nel predetto paragrafo. Quanto previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo si applicherà anche ai redditi derivanti da investimento, qualora reinvestiti nello investimento.

Articolo 7

Rimpatrio di Investimenti

1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e regolamenti, riguardo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra, assicurerà a questi, investitori, dopo che essi abbiano assolto ogni loro obbligo fiscale, il trasferimento di:

- a. capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere investimenti;
- b. utili netti maturati in proporzione alle azioni detenute dall' azionista straniero;
- c. rimborsi di ogni prestito e dei relativi interessi, in quanto siano componente dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;
- d. pagamenti di royalties, in quanto siano elemento dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;
- e. ricavi derivanti dalla vendita di azioni di proprietà di azionisti stranieri;
- f. risarcimenti in caso di danni o perdite;
- g. risarcimenti in caso di esproprio;
- h. ricavi percepiti da azionisti esteri in caso di liquidazione.

2. Qualora un cittadino o una società di una delle Parti non abbia stipulato diverso accordo con le competenti autorità dell'altra Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati, i trasferimenti valutari da effettuarsi in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo saranno consentiti nella valuta originaria di investimento o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti verranno

effettuati al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento e secondo le transazioni correnti nella valuta da trasferirsi.

3. Ciascuna Parte potrà mantenere in vigore leggi e regolamenti che richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti di valuta.

Articolo 8

Surroga

Nel caso in cui una Parte od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte riconoscerà i diritti dell'investitore assicurato alla Parte garante e la surroga di quest'ultimo non eccederà i diritti originari dell'investitore. Per quanto concerne i pagamenti da effettuare alla Parte garante od alla sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicate le disposizioni degli articoli VI e VII del presente Accordo.

Articolo 9

Modalità dei Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purché il relativo ammontare sia stato accertato e sia stato assolto ogni obbligo fiscale. In ogni caso, i trasferimenti di cui all'Articolo VI saranno perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento e di accertamento del relativo ammontare. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ed al prevalente tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 10

Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti

1. Le controversie fra una Parte e gli investitori dell'altra, saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore interessato potrà a sua scelta, per una risoluzione, sottoporle:
 - a) al Tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati".
3. Una persona giuridica che sia costituita o riconosciuta in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel territorio di una delle Parti e nella quale, prima che insorga una controversia, la

maggioranza delle azioni sia di proprietà di investitori dell'altra, verrà considerata, per l'applicazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 e al Regolamento Arbitrale della Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale, come persona giuridica di questa Parte .

4. La Parte che sia parte in una controversia, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo arbitrale, non potrà opporre il fatto che l'investitore, controparte nella medesima controversia, abbia ottenuto, per effetto di un contratto di assicurazione un risarcimento per tutto o parte dei propri danni o perdite.

5. Nel caso in cui insorgano obiezioni o difficoltà a sottoporre la controversia al "Centro Internazionale per la risoluzione delle Controversie", la questione potrà essere sottoposta ad un Tribunale ad hoc in conformità al Regolamento Arbitrale della "Commissione ONU per. il Diritto Commerciale Internazionale", di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 Dicembre 1976 e secondo le disposizioni del seguente Articolo XI, qualora applicabili.

6. Fintantoché siano pendenti procedimenti giudiziari avviati per la risoluzione di una controversia, entrambe le Parti si asterranno da ogni sorta di intervento.

Articolo 11

Regolamento delle Controversie tra le Parti

1. Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti, relativa all' interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, dovrà essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa verrà, su iniziativa di una di esse, sottoposta alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dalle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti, in mancanza di altri Accordi, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia entro tre mesi. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non potesse accettare il predetto incarico, la richiesta sarà fatta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano, che non sia cittadino di una delle Parti, verrà invitato ad effettuare tali nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale tuttavia potrà stabilire, con propria decisione, che una parte più consistente delle spese venga sostenuta da una delle due Parti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie modalità di procedura.

Articolo 12

Applicazione di Disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.
2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o altre normative di carattere generale abbia adottato, per gli investitori dell'altra, un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà a questi riservato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo tre mesi dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica ed esecuzione. Esso rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni e rimarrà successivamente in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni e così via, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima della data di scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da I a XII rimarranno in vigore per altri 10 anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in triplice copia a Roma il 25 aprile 1991 in lingua italiana, indonesiana ed inglese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
INDONESIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA